



Milano 23 aprile 2018

Alla cortese att.:

Onorevole Vito Crimi

Presidente della Commissione Speciale di Camera e Senato

Onorevole Massimo Bitonci - relatore per Montecitorio

Onorevole Daniele Pesco - relatore per la Camera

Nota tecnica A C B

Oggetto: Decreto Legislativo “Assicurazioni” di recepimento della Direttiva UE 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa (IDD)

Come da noi già espresso al MISE e ad IVASS nello scorso mese di febbraio, se da un lato non possiamo che esprimere soddisfazione per il fatto che lo strumento normativo interno di trasposizione della Direttiva nel nostro ordinamento è stato redatto molto prima di quanto ci si aspettasse, dall’altro, non possiamo esimerci dal rappresentare che, il testo del Decreto di trasposizione è stato definito, con vizio procedurale, in totale assenza di una seria interlocuzione con le associazioni delle categorie interessate e contiene alcune previsioni di carattere “generale” che, se non opportunamente valutate e rettificata, rischiano di creare difficoltà e disfunzioni non solo all’intera filiera dell’intermediazione ma, a cascata, anche sui clienti ed i consumatori, che la Direttiva intende primariamente tutelare.

Ci preme, in questa sede, esprimere le nostre considerazioni per far luce su alcuni punti di particolare criticità, alcuni dei quali destinati ad essere ulteriormente regolamentati, nel dettaglio, da nuove e future norme di emanazione IVASS, affinché il processo di redazione normativa possa consentire un vero confronto analitico e trasparente con il mercato in vista dell’ottenimento degli obiettivi di cui sopra.

1) Assenza di consultazione ai fini AIR.

ACB, con nota del 6.2.2018 indirizzata al MISE, aveva già rilevato che il documento di sintesi trasmesso dal Ministero ai fini della valutazione dell'analisi di impatto regolatorio era un documento incompleto poiché non recante l'intero articolato (ma nemmeno una descrizione esaustiva) del nuovo strumento normativo, sicché si lamentava la impossibilità per gli operatori e per le associazioni di categoria interessate di esprimere il proprio punto di vista su alcune previsioni che sono destinate ad impattare in modo significativo sull'esercizio pratico delle attività inerenti alla distribuzione assicurativa; e ciò è tanto più rilevante nel caso concreto posto che la direttiva è mirata a realizzare una minima armonizzazione, lasciando agli Stati Membri significativi spazi di manovra nella formulazione di dettaglio in relazione ad importanti aree di attività.

Questo difetto procedimentale, a nostro avviso, ha fatto sì che lo schema di D. Lgs sia stato adottato senza il compimento di una vera e propria fase di consultazione con gli stakeholder destinatari delle nuove previsioni legislative contenute in detto schema di decreto.

2. figura dell'intermediario accessorio (Art.1 punto b - Art. 109 bis punti 1/5) e dell'intermediario accessorio esente (Art. 107 Punto 4/5)

Si ritiene necessario stabilire adeguate regole, per l'operatività della nuova figura di intermediario, il quale, in ossequio al fondamentale principio sancito dalla IDD e consistente nella esigenza che distributori ed intermediari operino su di un medesimo level playing field (ossia a condizioni di parità e senza ingiustificati vantaggi competitivi l'uno a scapito dell'altro) non deve/può essere messo in grado di operare in disparità di trattamento creando un regime di "concorrenza sleale" con gli altri intermediari, con riguardo a:

- formazione professionale e accesso all'attività: titoli, esame?
- iscrizione: auto-iscrizione o iscrizione a cura di intermediari di prima fascia di cui alle sezioni A, B, D, Compagnie di Assicurazione.

Con ciò si intende dire che:

se gli intermediari accessori in regime di iscrizione possono iscriversi di propria sponte ed a prescindere dall'iniziativa di altri soggetti (imprese di assicurazione, intermediari

iscritti alla sezione A, B, D) allora pare coerente che anch'essi debbano sottoporsi ad un esame per far verificare le proprie capacità professionali; se invece la loro iscrizione debba avvenire ad iniziativa di una impresa o di un intermediario iscritto alla sezione A, B, E, allora può ammettersi che gli stessi possano avere una formazione più limitata e che le loro capacità siano verificate dagli intermediari di prima fascia che rispondono in solido con questi ultimi.

In tema di intermediari accessori si segnala inoltre la necessità di formulare in modo più puntuale la previsione dell'art.1 n.1 lett.b) dello schema di D.Lgs, specificando in maggior dettaglio in quali situazioni possa dirsi che le coperture di RC o sulla vita "integrino" il prodotto o servizio fornito dall'intermediario nell'ambito della sua attività principale. Invero, dalla specificazione più o meno lata della accezione del concetto di "integrazione" del prodotto o servizio fornito dall'intermediario accessorio dipenderà un più o meno esteso ambito di operatività degli intermediari accessori in relazione al collocamento di coperture alquanto complesse, con il rischio di comprimere ingiustificatamente il livello di protezione dei consumatori nel caso di distribuzione di tali prodotti da parte di soggetti non professionali.

3. Costituzione e funzionamento dell'Organismo per la tenuta del RUI (Art. 10 punti 1/4)

Il modello ora presentato supera alcune delle criticità di cui alla proposta MISE del 2016 alla luce delle restrizioni imposte dalla direttiva IDD con riferimento alla struttura degli organismi nazionali deputati alla vigilanza sugli intermediari, ma di fatto ripresenta alcune grosse criticità da noi già in più occasioni evidenziate:

- Mancano uno studio ed un'analisi d'impatto che ne evidenzino i vantaggi rispetto al sistema oggi vigente.
- Vengono ripartite alcune competenze tra Autorità regolamentare e Organismo incaricato della tenuta del registro che riteniamo del tutto non necessarie né economicamente favorevoli per gli operatori, poiché producono di fatto una duplicazione delle strutture e di conseguenza anche dei relativi costi di gestione.
- Il settore della intermediazione creditizia e finanziaria presenta caratteristiche ben differenti da quello della intermediazione assicurativa e non riteniamo coerente la scelta di rendere "equivalente" la struttura di vigilanza assicurativa, demandando ad un successivo DPR su proposta del MISE la definizione delle funzioni e della composizione dell'organo direttivo dell'istituendo Organismo

- i soggetti che faranno parte dell'organo assembleare dell' Organismo saranno gli operatori della distribuzione assicurativa (*quindi sia le associazioni di categoria degli intermediari assicurativi tradizionali, quelle degli altri intermediari finanziari, di Banco Poste, degli istituti di pagamento, e persino delle imprese di assicurazione*): categorie che vengono spesso a trovarsi in posizioni non del tutto allineate in termini di approccio alla clientela, bacino di utenza, servizi offerti, quote di mercato; sì che difficilmente i soggetti appartenenti alle predette categorie potrebbero sentirsi equamente rappresentate da un organismo unitario: dovrebbe quindi venire espressamente previsto il rispetto di principi di equa e paritetica rappresentatività.

4. Regole e Sanzioni (Art. 308/331)

La loro graduazione è demandata integralmente al Collegio di Garanzia, istituito presso IVASS, anche in questo caso secondo regole da definirsi con apposito Regolamento.

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che i criteri di attribuzione delle sanzioni dovranno essere regolamentati e tipizzati in maniera equa secondo principi da individuarsi nella normativa primaria e non essere demandati al Collegio di Garanzia che potrebbe comminare sanzioni, in via discrezionale, senza che le stesse siano realmente commisurate alla gravità delle violazioni commesse, tenuto conto anche dell'introduzione dell'Art. 324-septies/octies -*Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale*-

6. obbligo di rimessa diretta dei premi alle Compagnie (Art. 117 - punti a/b)

Anche in questo caso ravvisiamo un vizio procedurale, poiché non ci risulta esistere alcun criterio di delega in merito a tale provvedimento.

Nelle previsioni della IDD, come peraltro da tempo previsto dalla IMD e recepito nel Cap, sono già contenuti precisi criteri di salvaguardia che pongono a carico degli intermediari una serie di obblighi: una polizza rc professionale, un conto separato, o in alternativa, una fideiussione bancaria, e solo per i brokers anche un versamento al Fondo di Garanzia.

Spesso accade, nella quotidiana prassi, che il broker, anche per espressa disposizione dell'Impresa, collabori direttamente con l'agente di assicurazioni, potendo instaurare non solo un rapporto di tipo verticale "intermediario/compagnia" ma anche di tipo orizzontale "intermediario/intermediario".

In questi casi si presentano alcune criticità di ordine pratico:

- i. il broker che abbia incassato dal cliente i premi, in forza di espressa autorizzazione all'incasso ex art.118 del C.A.P, sarebbe costretto a rimetterli anch'egli direttamente alle imprese preponenti dell'agente con cui collabora, ma è dubbio che le imprese preponenti siano attualmente organizzate per ricevere direttamente tali rimesse premi senza il vaglio e l'ausilio amministrativo dell'agente che ha in carico il portafoglio;
- ii. poiché la percentuale delle retrocessioni provvigionali spettanti al broker vengono convenute con l'agente e l'impresa potrebbe non essere al corrente di tale dato, qualora il broker dovesse rimettere i premi direttamente all'impresa, incontrerebbe non poche difficoltà ad effettuare le rimesse al netto delle proprie provvigioni, giacché l'impresa non sarebbe in grado di fare queste riconciliazioni;
- iii. infine potrebbero sorgere dubbi su come dovrebbe essere improntata la procedura da adottare per tutelare pienamente il contraente del contratto che oggi può contare sul disposto dell'art. 118 del Cap il quale stabilisce che il pagamento del premio effettuato all'intermediario ha efficacia liberatoria per il cliente.

Tenuto conto poi che sono esclusi dall'obbligo di rimessa diretta alla Compagnia gli intermediari ausiliari, che dovranno avere il loro conto separato, quando agiscono direttamente per conto dell'impresa, si viene di fatto a creare una ulteriore criticità non garantendo una uniformità di trattamento tra i vari operatori del mercato, cui dovrebbe essere garantito lo stesso *level playing field*

Inoltre tale regola dovrebbe indistintamente applicarsi a tutti gli operatori del mercato, compresi quelli che svolgono attività transfrontaliera, o appartenenti agli altri Stati Membri che operano nel territorio della Repubblica in regime di LPS o stabilimento, con altre evidenti criticità di applicazione.

Con osservanza

A C B - Associazione di Categoria Broker di Assicurazione e Riassicurazione

